

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 settembre 2024

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 08.32 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1085.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1081** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSOFARM VALLE D'AOSTA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI MEDIANTE GLI STRUMENTI DELLA TELEMEDICINA PRESSO LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa statale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private e, in particolare, il punto c) del comma 2 dell'articolo 8, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il quale prevede di *“demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto nella precedente lettera b)”*;
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) e, in particolare, l'art. 2, il quale definisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento di servizi, tra i quali l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici, utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e i relativi decreti attuativi:
 - decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante *“Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”*;
 - decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante *“Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”*;
 - decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante *“Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”*;
 - decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante *“Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie*

pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009”;

- il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico);
- il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il quale, all'art. 8, prevede, tra l'altro, che *“Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)”*;
- il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);
- il decreto del Ministro degli Affari regionali e le autonomie in data 3 agosto 2022, relativo alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

Richiama i seguenti Accordi e Intese:

- Accordo collettivo nazionale vigente, nel quale sono disciplinati i rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate, reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su *“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di Comunità”* di cui all'articolo 1, commi 403 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti 167/CSR in data 17 ottobre 2019);
- Intesa in data 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021.

Richiama la seguente normativa regionale:

- legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagio servizio a favore dei titolari di farmacie rurali);
- leggi regionali con le quali, tra l'altro, sono stati definiti i finanziamenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali sono preposti a finanziare anche le attività di cui alla presente deliberazione:

- legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali);
- legge regionale 19 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026).

Richiama la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI recante “Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, della lr 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025”.

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1882 in data 28 dicembre 2017, la quale prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro tra le parti, che definisca una proposta di servizi erogabili in farmacia, con particolare attenzione a garantire adeguati livelli di servizio ai pazienti cronici, al fine di migliorare l'assistenza ai cittadini, grazie alla presenza capillare delle farmacie sul territorio, e di ottimizzare le risorse del Sistema sanitario regionale;
- n. 506 in data 19 giugno 2020, recante “Preso d'atto dell'Accordo biennale per l'avvio del progetto “Farmacia dei servizi”, approvato in data 15 maggio 2020, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta. Prenotazione di spesa”, evidenziando che la scadenza di tale Accordo è stata fissata al 31 dicembre 2021;
- n. 1708 in data 20 dicembre 2021, recante “Approvazione dello schema di accordo triennale per la prosecuzione del progetto “Farmacia dei servizi”, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL della valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta”, la quale approva l'Accordo in forza del quale le farmacie possono prenotare visite specialistiche ed esami;
- n. 1248 in data 24 ottobre 2022, recante “Approvazione dei criteri per l'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – parte regionale, annualità 2022, di cui al decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie del 30 maggio 2022 e della relativa scheda contenente le modalità di impiego delle risorse”,
- n. 1105 in data 29 settembre 2023, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per l'anno 2024, determinato con LR 32/2022, come modificata dalla LR 12/2023. Prenotazione di spesa”;
- n. 1011 in data 26 agosto 2024, recante “Approvazione del nomenclatore regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e recepimento del D.M. 31 marzo 2024. Sostituzione dell'allegato 1 alla DGR 1302/2023”.

Richiama il provvedimento dirigenziale n. 7965 del 13 dicembre 2022 “Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta – Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera – e l'Azienda USL della Valle d'Aosta quale soggetto attuatore delle azioni previste dalla DGR 1248/2022 nell'ambito del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), anno 2022 e trasferimento di fondi a favore dell'Azienda USL – CUP B73D22000700001 – Impegno di spesa”, il quale trasferisce, tra l'altro, all'Azienda USL e impegna la somma di euro 100.000,00 per l'implementazione di prestazioni di telemedicina,

nell'ambito del SSR, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate che abbiano sede nelle zone più periferiche del territorio regionale.

Precisa che la convenzione approvata con provvedimento dirigenziale n. 7965/2022 stabiliva che l'Azienda Usl della Valle d'Aosta realizzasse le attività in base ad un cronoprogramma di massima che prevedeva che la sottoscrizione di accordi sperimentali con le farmacie per l'implementazione di prestazioni di telemedicina avvenisse entro il mese di giugno 2024.

Dà atto che, relativamente all'azione finalizzata alla sottoscrizione di accordi con le farmacie per l'implementazione di prestazioni di telemedicina nell'ambito del Sistema Sanitario, a causa di problemi, riscontrati a livello nazionale, relativi all'individuazione di *provider* accreditati, l'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha richiesto, con nota prot. n. 16784, in data 16 febbraio 2024, acquisita agli atti con prot. n. 1960, in data 11 marzo 2024, la possibilità di posticipare alla fine del 2025 il termine della sperimentazione.

Riferisce che, con nota prot. n. 2392, in data 27 marzo 2024, l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles ha comunicato che non sussistevano motivi ostativi alla revisione richiesta e, pertanto, con nota prot. n. 2458, in data 29 marzo 2024, la struttura Programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera ha autorizzato la proroga al 31 dicembre 2025 della sperimentazione dell'azione pilota sulla telemedicina in quanto l'accordo con le farmacie ha richiesto dei tempi più lunghi del previsto.

Ricorda che la Convenzione di cui sopra avrà scadenza, salvo proroghe richieste e accordate dalla Regione, 3 mesi dopo la data di conclusione delle attività previste dalla scheda di cui alla DGR 1248/2022, cioè entro il 31 dicembre 2025 e che eventuali proroghe a tale termine dovranno essere valutate dalla Regione su richiesta motivata dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Riferisce che:

- le farmacie assolvono un ruolo centrale e particolarmente strategico sul territorio per il servizio di prossimità verso tutti gli utenti e rappresentano, altresì, dei preziosi punti di riferimento per gli assistiti, anche in considerazione della professionalità dei farmacisti che vi esercitano;
- le prestazioni erogate dalle farmacie nell'ambito della Farmacia dei servizi hanno sgravato il Servizio sanitario regionale e incontrato il favore dell'utenza;
- i servizi di telemedicina presso le farmacie che abbiano sede nelle zone più periferiche del territorio regionale rientrano nei progetti previsti e finanziati dal fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui alla citata DGR 1248/2022 e la PD 7965/2022, e assumono particolare valenza per le aree lontane dai centri di assistenza e per i cittadini più fragili;
- alcune prestazioni (elettrocardiogrammi, holter cardiaci, holter pressori, autospirometrie e monitoraggi delle apnee notturne) sono già eseguite, in regime privatistico, da molte farmacie.

Riferisce, inoltre, che le strutture competenti hanno valutato l'opportunità di:

- estendere il progetto di telemedicina, previsto dal FOSMIT per le farmacie rurali, a tutte le farmacie presenti nel territorio regionale, anche al fine di ridurre i tempi di attesa per determinate prestazioni;
- estendere la durata del progetto sino al 31 dicembre 2026, anche al fine di incentivare l'adesione delle farmacie allo stesso.

Dà atto che nel corso della riunione del Tavolo Farmacie, tenutasi in data 27 giugno 2024, la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta) hanno raggiunto il consenso sull'Accordo allegato predisposto dai competenti uffici.

Informa che i servizi individuati a formare parte dell'Accordo di cui all'allegato 1 consistono, nello specifico, nell'erogazione in favore degli iscritti al SSN, da parte delle farmacie convenzionate, mediante *provider* accreditati e su presentazione della prescrizione del MMG, delle seguenti prestazioni di telemedicina:

- elettrocardiogramma (89.52);
- holter cardiaco (89.50);
- holter pressorio (89.61.1);
- autospirometria (89.37.1);
- monitoraggio delle apnee notturne (89.17.3).

Dà atto che le modalità organizzative per l'erogazione dei servizi sopra descritti sono dettagliate nell'Accordo allegato alla presente deliberazione.

Dà atto che, al fine di incentivare l'adesione al servizio di cui all'allegato 1, a copertura degli eventuali investimenti tecnologici e degli oneri organizzativi, verrà corrisposta una tantum alle farmacie rurali sussidiate, coerentemente con le previsioni di cui alla legge regionale 2/2008, un'indennità di avviamento regressiva rispetto al fatturato SSN, come di seguito indicato:

<i>Fasce fatturato SSN</i>	<i>Importo indennità</i>	<i>Numero minimo di slot nel primo anno</i>
Fino a 200.000 €	2.500 €	30
200.001 € - 300.000 €	1.500 €	60
300.001 € - 400.000 €	1.000 €	75
400.001 € - 500.000 €	750 €	100
Oltre 500.000 €	450 €	120

Dà, altresì, atto che tale indennità è subordinata all'impegno, da parte delle farmacie medesime, a rendere disponibili nel primo anno un numero minimo di *slot* per l'agenda CUP e che, qualora al termine dei 12 mesi il numero di *slot* fosse inferiore a quello minimo previsto in base alla fascia di appartenenza, la farmacia inadempiente dovrà restituire la somma ricevuta secondo le modalità e i tempi indicati dall'Azienda USL.

Rende noto che l'Azienda USL riconosce alle farmacie, per ognuna delle prestazioni eseguite (elettrocardiogramma - 89.52, Holter cardiaco - 89.50, Holter pressorio - 89.61.1, autospimetria - 89.37.1, monitoraggio delle apnee notturne - 89.17.3), la remunerazione stabilita da tariffario regionale vigente.

Riferisce che, considerata la natura sperimentale dell'accordo di cui si tratta, tenuto conto dei costi della refertazione a carico delle farmacie aderenti, al fine di incentivare l'adesione da parte delle farmacie stesse al servizio proposto, l'Azienda USL della Valle d'Aosta riconosce alle farmacie, una remunerazione aggiuntiva pari a:

- euro 20 per ogni elettrocardiogramma;
- euro 10 per ognuna delle altre prestazioni.

Dà atto che:

- gli oneri relativi alla remunerazione delle prestazioni erogate da parte delle farmacie rurali, di cui alla citata legge regionale 2/2008, troveranno copertura, per gli anni 2024 e 2025, salvo ulteriore proroga, nei fondi, pari a euro 100.000, già trasferiti con il citato PD 7965/2022;
- gli oneri relativi alla remunerazione delle prestazioni erogate da parte delle farmacie urbane e gli oneri relativi alla remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie rurali per l'anno 2026, salvo eventuale proroga, troveranno copertura, sino alla scadenza del progetto, previsto per il 31 dicembre 2026, nel trasferimento ordinario all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei LEA;
- l'Azienda, qualora nel corso del 2025 emergesse la necessità di poter utilizzare parte dei fondi anche sul 2026, potrà richiedere la proroga della convenzione approvata con provvedimento dirigenziale n. 7965/2022;
- in base al grado di adesione alla sperimentazione e ai risultati ottenuti, le parti si impegnano a valutare il rifinanziamento e la stabilizzazione dei servizi previsti nella presente deliberazione.

Dà atto che i competenti uffici della Struttura proponente hanno verificato che gli oneri che derivano dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno a carico del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito delle autorizzazioni di spesa approvate dall'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29.

Ritiene, pertanto, necessario approvare lo schema di Accordo, con validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2026, finalizzato a valorizzare il ruolo delle farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale mediante gli strumenti della telemedicina, nell'ambito della Farmacia dei servizi.

Propone che l'Accordo di cui alla presente deliberazione sia sottoscritto, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e, per l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sua sottoscrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la propria deliberazione n.1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario e dalla Dirigente della Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, approvato nella riunione del Tavolo Farmacie, svoltasi in data 27 giugno 2024, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta), per l'erogazione da parte delle farmacie convenzionate in favore degli iscritti al SSN, nell'ambito del progetto "Farmacia dei servizi", mediante *provider* accreditati, delle seguenti prestazioni di telemedicina:
 - elettrocardiogramma (89.52);
 - holter cardiaco (89.50);
 - holter pressorio (89.61.1);
 - autospirometria (89.37.1);
 - monitoraggio delle apnee notturne (89.17.3);
2. di dare atto che le modalità e i termini per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 1 sono disciplinati nell'accordo medesimo, a cui faranno seguito indicazioni operative predisposte dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
3. di dare atto che le attività di cui alla presente deliberazione saranno così remunerate:
 - al fine di incentivare l'adesione al servizio di cui all'allegato 1, a copertura degli eventuali investimenti tecnologici e degli oneri organizzativi, verrà corrisposta una tantum alle farmacie rurali sussidiate, coerentemente con le previsioni di cui alla legge regionale 2/2008, un'indennità di avviamento regressiva rispetto al fatturato SSN, come di seguito indicato:

<i>Fasce fatturato SSN</i>	<i>Importo indennità</i>	<i>Numero minimo di slot nel primo anno</i>
----------------------------	--------------------------	---

Fino a 200.000 €	2.500 €	30
200.001 € - 300.000 €	1.500 €	60
300.001 € - 400.000 €	1.000 €	75
400.001 € - 500.000 €	750 €	100
Oltre 500.000 €	450 €	120

- ognuna delle prestazioni eseguite (elettrocardiogramma, Holter cardiaco, Holter pressorio, autospirometria e monitoraggio delle apnee notturne) sarà remunerata come previsto dal tariffario vigente;
 - sarà riconosciuta, inoltre, una remunerazione aggiuntiva pari a euro 20 per ogni elettrocardiogramma e a euro 10 per ognuna delle altre prestazioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
 5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 6. di stabilire che l'Accordo di cui alla presente deliberazione sia sottoscritto, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e, per l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sua sottoscrizione;
 7. di stabilire che la validità dell'Accordo di cui si tratta decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e scade in data 31 dicembre 2026;
 8. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta la trasmissione alla Struttura regionale competente della rendicontazione dei costi sostenuti e dei dati necessari ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
 9. di stabilire che, in base al grado di adesione alla sperimentazione e ai risultati ottenuti, le parti si impegnano a valutare il rifinanziamento e la stabilizzazione dei servizi previsti nella presente deliberazione;
 10. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta e alle rappresentanze sindacali delle farmacie per agli adempimenti e il seguito di competenza;
 11. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo *www.regione.vda.it.*

SCHEMA DI ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI MEDIANTE GLI STRUMENTI DELLA TELEMEDICINA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE, L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSOFARM VALLE D'AOSTA

Visti:

- a) il D.lgs. n. 502/1992, di approvazione del riordino della disciplina in materia sanitaria, che prevede all'art. 8, comma 2, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da appositi Accordi collettivi nazionali, stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- b) l'Accordo collettivo nazionale vigente, che disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private ed è reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992, con il DPR 8 luglio 1998, n. 371;
- c) la Legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2, recante "Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagio servizio a favore di titolari di farmacie rurali";
- d) il D.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, avente ad oggetto "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che definisce una serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria erogabili dalle farmacie;
- e) il DM 16 dicembre 2010, "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";
- f) il DM 16 dicembre 2010, "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009";
- g) il DM 8 luglio 2011, "Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
- h) il DPCM 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che all'art. 8, in tema di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate, prevede quanto segue "Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)";
- i) la DGR n. 1241 del 13 settembre 2019, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resa dal Servizio Sanitario Regionale. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/52016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa.";
- j) l'Accordo approvato con DGR 1708 del 20 dicembre 2021, "Approvazione dello schema di accordo triennale per la prosecuzione del progetto "farmacia dei servizi", tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, Federfarma Valle

d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta”, in forza del quale le farmacie possono prenotare visite specialistiche ed esami;

- k) la DGR 1248 del 24 ottobre 2022, recante “Approvazione dei criteri per l’individuazione degli interventi da finanziare a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - parte regionale, annualità 2022, di cui al Decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie del 30 maggio 2022 e della relativa scheda contenente le modalità di impiego delle risorse”;
- l) lo schema di convenzione, approvato con DDG 608 del 22 dicembre 2022, tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta per la delega di attuazione delle azioni previste dalla DGR 1248/2022 nell’ambito del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), anno 2022, che prevede l’allocazione di 100.000,00 euro alla sottoscrizione di accordi sperimentali con le farmacie per l’implementazione di prestazioni di telemedicina nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale;
- m) la DGR 1302 del 13 novembre 2023, recante “Approvazione del nomenclatore regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, recepimento del DM 23 giugno 2023. Revoca della DGR 62/2015 e modificazione alla DGR 1241/2019”;
- n) le positive esperienze sulla telemedicina maturate da diverse regioni nel contesto della sperimentazione sulla farmacia dei servizi, istituita dalla Legge di Bilancio 2018, condotte anche ricorrendo a un incremento delle tariffe ordinarie al fine di incentivare l’adesione delle farmacie;
- o) l’opportunità di promuovere un accesso di prossimità, mediante gli strumenti della telemedicina, a una serie di prestazioni già offerte dalle farmacie in regime privatistico, segnatamente elettrocardiogrammi, Holter cardiaci, Holter pressori, autospirometrie e monitoraggio delle apnee notturne;
- p) l’esigenza di proporre alla cittadinanza un’offerta coerente, coinvolgendo tutte le farmacie convenzionate della Regione, comprese le 10 farmacie urbane;

Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

Azienda USL Valle d’Aosta

Federfarma Valle d’Aosta

Assofarm Valle d’Aosta

approvano il seguente Accordo

1. Oggetto

Sono oggetto del presente Accordo tutte le fasi in cui si articola l’erogazione da parte delle farmacie convenzionate, mediante *provider* accreditati, delle seguenti prestazioni di telemedicina: elettrocardiogramma (89.52), Holter cardiaco (89.50), Holter pressorio (89.61.1), autospirometria (89.37.1), monitoraggio delle apnee notturne (89.17.3). Le parti si riservano di aggiornare l’elenco delle prestazioni erogabili così come previsto dal successivo articolo 8 del presente accordo.

2. Ambito di applicazione, efficacia e durata

Il presente Accordo, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. xxxx, in data xxxxx 2024, si riferisce alle prestazioni rese dalle farmacie convenzionate della Regione, mediante *provider* accreditati, in favore degli assistiti iscritti al SSN.

Il medesimo è valido sino al 31 dicembre 2026 e produce i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sua sottoscrizione.

3. Adesione e formazione

Le farmacie aderiscono al presente accordo su base volontaria. L'adesione può riguardare selettivamente uno o alcuni dei servizi erogati mediante *provider* accreditati.

Le farmacie interessate formalizzano la richiesta di adesione mediante il modulo allegato (Allegato 1), parte sostanziale e integrante del presente Accordo, da inviare via PEC all'indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it, specificando le prestazioni eseguite, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto al momento previsto per l'attivazione.

Nel modulo di adesione il titolare/direttore deve indicare le generalità dei farmacisti referenti per le attività e di eventuale personale infermieristico di supporto, debitamente formati, dichiarare l'idoneità delle apparecchiature utilizzate, riportandone la denominazione, il numero di repertorio e il codice prodotto, e indicare il centro di refertazione coi riferimenti dell'atto di accreditamento. Sarà cura dell'Azienda USL confermare entro 5 giorni la conformità della documentazione prodotta.

Per la formazione del personale, laddove pertinente in relazione alle prestazioni rese, è raccomandato il completamento del percorso formativo sulla farmacia dei servizi offerto dalla FOFI.

4. Requisiti strutturali e organizzativi

Le prestazioni dovranno essere eseguite dalle farmacie in locali dedicati, separati da quelli destinati alle attività ordinarie, igienicamente adeguati e idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli assistiti. Gli ambienti potranno essere i medesimi già utilizzati per altri servizi, quali l'attività di *testing* o la vaccinazione, purché la programmazione sia tale da consentire il completamento delle normali procedure di sanificazione tra una prestazione e la successiva.

Le unità di personale dedicate alle attività di telemedicina devono essere commisurate al volume di attività atteso.

5. Descrizione del servizio

Le farmacie convenzionate sono tenute a indicare all'Azienda USL, secondo la frequenza e le modalità indicate dall'Azienda medesima, le proprie disponibilità in relazione a ognuna delle prestazioni offerte (elettrocardiogramma, Holter cardiaco, Holter pressorio, autospirometria e monitoraggio delle apnee notturne), specificando le date e gli *slot* orari dedicati.

Tale flusso di informazioni è funzionale a formare le agende da pubblicare ai fini della prenotazione. Le farmacie sono abilitate alla visualizzazione delle loro agende mediante l'applicativo TrakCare, che fornirà dunque evidenza delle attività da svolgere. Con riferimento agli esami a CUP *online*, in forza del vigente accordo le farmacie hanno facoltà di prenotare direttamente, occupando uno degli *slot* da loro stesse individuati.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, il farmacista spiega all'assistito le caratteristiche dell'esame, consegnandogli la relativa informativa, e ne acquisisce il consenso informato, che viene conservato presso la farmacia e ceduto in copia all'interessato.

La farmacia procede quindi, mediante l'applicativo TrakCare, reso disponibile dall'Azienda USL dopo adeguata formazione, con la presa in carico e la chiusura della ricetta presentata dall'assistito. Riscosso

o verificato il regolare pagamento del *ticket* eventualmente dovuto, la farmacia completa mediante il suddetto applicativo le attività finalizzate all'invio a Sogei dei dati di compartecipazione, rilasciando all'assistito la relativa quietanza di pagamento. Sarà cura dell'Azienda USL rendere disponibili le regole di compartecipazione.

Espletate le suddette attività, la farmacia esegue l'esame prescritto attenendosi alle modalità indicate dal *provider* accreditato, il cui referto viene consegnato all'assistito. Le prestazioni erogate dalla farmacia devono corrispondere a quanto indicato nella prescrizione medica e prenotato dal CUP. Per la consegna del referto la farmacia può ricorrere alla stampa o, in accordo con il cliente, provvedervi mediante trasmissione telematica, purché con modalità conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. All'utente non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo.

Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Sarà cura dell'Azienda USL nominare le farmacie responsabili del trattamento dei dati relativi alle attività oggetto del presente accordo.

6. Remunerazione del servizio

Al fine di incentivare l'adesione al presente accordo, a copertura degli eventuali investimenti tecnologici e degli oneri organizzativi, verrà corrisposta una tantum alle farmacie rurali sussidiate un'indennità di avviamento regressiva rispetto al fatturato SSN.

Di seguito l'importo dell'indennità riconosciuta per ognuna delle 5 fasce di fatturato SSN mutate dalla Legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2, recante "Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagio servizio a favore di titolari di farmacie rurali".

<i>Fasce fatturato SSN</i>	<i>Importo indennità</i>	<i>Numero minimo di slot nel primo anno</i>
Fino a 200.000 €	2.500 €	30
200.001 € - 300.000 €	1.500 €	60
300.001 € - 400.000 €	1.000 €	75
400.001 € - 500.000 €	750 €	100
Oltre 500.000 €	450 €	120

L'indennità, che verrà corrisposta alle farmacie secondo le modalità indicate dall'Azienda USL entro la fine del mese successivo a quello di formalizzazione dell'adesione, è subordinata all'impegno, da parte delle farmacie medesime, a rendere disponibili nel primo anno un numero minimo di *slot* per l'agenda CUP. Tale numero minimo, commisurato al volume di attività atteso e all'indennità ricevuta, è riferito complessivamente a tutte le prestazioni. Alle farmacie che dovessero proporre una soltanto delle cinque prestazioni oggetto del presente accordo l'indennità verrà corrisposta nella misura del 50%.

Qualora al termine dei 12 mesi il numero di *slot* fosse inferiore a quello minimo previsto in base alla fascia di appartenenza, la farmacia inadempiente dovrà restituire la somma ricevuta secondo le modalità e i tempi indicati dall'Azienda USL.

L'Azienda USL riconosce alle farmacie, per ognuna delle prestazioni eseguite (elettrocardiogramma - 89.52, Holter cardiaco - 89.50, Holter pressorio - 89.61.1, autospirometria - 89.37.1, monitoraggio delle apnee notturne - 89.17.3), la remunerazione stabilita da tariffario regionale vigente.

Considerata la natura sperimentale dell'accordo, al fine di incentivare l'adesione delle farmacie, l'Azienda USL della Valle d'Aosta riconosce loro una remunerazione aggiuntiva pari a euro 20 per ogni elettrocardiogramma e a euro 10 per le altre prestazioni. Tale importo è riconosciuto fino a concorrenza

di euro 35.000. Le parti si impegnano, nel caso tale *plafond* fosse raggiunto, a riunirsi tempestivamente per valutare la possibilità di finanziare la remunerazione aggiuntiva sopra descritta sino al termine del presente accordo.

Le farmacie si impegnano a fornire mensilmente all'Azienda USL il numero di prestazioni erogate per ognuna delle tipologie previste. Le prestazioni in parola, da contabilizzare secondo le modalità indicate dall'Azienda USL, tenuto conto anche dei ticket incamerati, saranno remunerate entro la fine del secondo mese successivo quello di riferimento.

Eventuali discordanze tra le prestazioni eseguite e quelle prescritte/prenotate implicheranno il mancato pagamento della prestazione o il recupero delle somme inizialmente corrisposte.

Come per gli altri servizi resi dalle farmacie, conformemente alla normativa vigente, le somme riconosciute a titolo di indennità di avviamento o per la remunerazione degli esami oggetto del presente Accordo non concorreranno alla formazione del fatturato SSN delle farmacie.

7. Controlli

L'Azienda USL e gli altri organi di vigilanza, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza, hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche inerenti la conformità delle prestazioni eseguite, il rispetto della programmazione stabilita e gli aspetti contabili. Le farmacie aderenti si impegnano a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria ai fini delle suddette attività di verifica e controllo.

8. Disposizioni finali

L'Accordo può essere modificato per espressa volontà delle parti. In caso di emanazione di disposizioni legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi o accordi convenzionali nazionali incidenti sul contenuto del medesimo, le parti si impegnano ad un ulteriore confronto finalizzato all'adozione delle necessarie modifiche e integrazioni.

In particolare, il presente accordo potrà essere integrato con i servizi che le farmacie dovessero svolgere in collaborazione con l'Azienda USL e la medicina di base nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina.

Le controversie inerenti l'applicazione del presente Accordo che, nonostante ogni ragionevole sforzo delle parti, non abbiano trovato una risoluzione consensuale verranno sottoposte al giudizio di un tavolo costituito ad hoc mediante la nomina di un rappresentante da parte di ognuno dei firmatari.

Per quanto non specificato nel presente Accordo si rimanda al Decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, alle altre disposizioni nazionali e regionali applicabili e alle indicazioni dell'Azienda USL.

9. Spese di bollo e di registrazione

Le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
(Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali)

per l'Azienda USL Valle d'Aosta
(Direttore Generale)

per Federfarma Valle d'Aosta
(Presidente)

per Assofarm Valle d'Aosta
(Presidente Azienda Pubblici Servizi APS Aosta)